

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
DI REALIZZAZIONE DI PENSILINA FOTOVOLTAICA
DA INSTALLARE LUNGO STRADA DI CHIOZZOLA IN LOCALITÀ RAMOSCELLO
IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR)**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno (.....) del mese di, presso la Sede Municipale del Comune di Sorbolo Mezzani (PR),

Tra

Il Comune di Sorbolo Mezzani (sponsee) con sede in Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà n. 1, Codice fiscale 02888920341, rappresentato dal Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico, Ing. Valter Bertozzi, nato a S. Ilario d'Enza (RE), il 31.07.1965 e domiciliato per la carica, presso la sede municipale

E

La società (sponsor), con sede legale in, via n., P.IVA/C.F., qui rappresentata dal sig., nato a (..) il, in qualità di

Premesso che:

- in applicazione dell'articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 119, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni possono stipulare convenzioni di sponsorizzazione con soggetti privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;

- in tali rapporti il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato;

- in particolare, è stata definita dal Comune un'iniziativa finalizzata alla realizzazione di una pensilina fotovoltaica da installare lungo Strada di Chiozzola in località Ramoscello, secondo il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'Ing. Valter Bertozzi dell'Ufficio di Progettazione e Direzione lavori del Comune di Sorbolo Mezzani, con il supporto per la parte strutturale dell'Ing. Jr. Marco Cantadori di Parma, professionista appositamente incaricato, approvato con deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 74 del 16/05/2019;

- in relazione allo sviluppo di tale iniziativa è stata presentata specifica proposta di sponsorizzazione da parte della società (sponsor) a contribuire in forma finanziaria (versamento di una somma in denaro) o tecnica (esecuzione di lavori, compresa la fornitura dei materiali) alla realizzazione della suddetta pensilina fotovoltaica, mediante la formulazione della seguente offerta:

economica per un importo di € _____ (in cifre) _____
_____(In lettere)

oppure

tecnica, per un importo di € _____, (in cifre) _____
_____(In lettere)

relativamente alle seguenti lavorazioni:

_____% delle opere civili-edili (fondazione e basamenti in c.a., sottoservizi, pavimentazione, ecc.), il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 4.000,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____ % delle opere elettriche (connessione imp. fotovoltaico alla rete di elettrica, installazione di quadro elettrico dedicato, ecc.), il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 1.400,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____ % della struttura metallica, il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 4.500,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____ % dell'impianto fotovoltaico e di ricarica batterie delle biciclette elettriche, il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 5.500,00, oltre I.V.A. al 22%.

- sono state osservate le indicazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici contenuti nella Determinazione n.24 del 5 dicembre 2001, a favore del soggetto sponsorizzato e in particolare quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. con l'obbligo per lo sponsor che l'esecuzione dei lavori avvenga da parte di un soggetto qualificato, ai sensi della disciplina appena citata;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto e Uso del Territorio-Sviluppo Economico del Comune di Sorbolo Mezzani, n. 268 del 17/05/2019, esecutiva a termini di legge.

Ciò premesso, ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti dichiarano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della società, della realizzazione di una pensilina fotovoltaica da installare lungo Strada di Chiozzola in località Ramoscello.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato al finanziamento / realizzazione del% delle opere

Il presente contratto risponde alle finalità previste dell'articolo 43, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 119, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 19 e 151, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., non rientrando pertanto gli interventi per esso sviluppati nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fatta eccezione per la necessaria qualificazione del soggetto esecutore dei lavori.

Con il rapporto derivante dal presente contratto, la ditta intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nel marchio societario così definito e acquisire una maggior clientela indiretta per gli obiettivi di socialità insiti nell'iniziativa che sarà pubblicizzata dal Comune durante il periodo di esecuzione dell'opera e per la durata di (oppure, inserire altri benefici e periodi di durata).

Con il presente contratto la società intende investire proprie risorse in iniziative a favore dei potenziali fruitori dei propri servizi.

Art. 2 - Elementi generali riferibili allo sviluppo della sponsorizzazione

La sponsorizzazione è attuata dal Comune con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine e il marchio prescelto dalla società meglio specificate al successivo art. 5, oltre a quanto sopra descritto, nonché dalla società, con

Il finanziamento per un importo di € _____ (in cifre) _____
_____(In lettere)

oppure

la realizzazione per un importo di € _____, (in cifre)
_____(In lettere)

direttamente essendo in possesso delle necessari requisiti di qualificazione

oppure

mediante ricorso a soggetto qualificato,

relativamente alle seguenti lavorazioni:

_____% delle opere civili-edili (fondazione e basamenti in c.a., sottoservizi, pavimentazione, ecc.), il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 4.000,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____% delle opere elettriche (connessione imp. fotovoltaico alla rete di elettrica, installazione di quadro elettrico dedicato, ecc.), il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 1.400,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____% della struttura metallica, il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 4.500,00, oltre I.V.A. al 22%;

oppure

_____% dell'impianto fotovoltaico e di ricarica batterie delle biciclette elettriche, il cui importo complessivo risultante dal progetto è pari a euro 5.500,00, oltre I.V.A. al 22%.

costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione del progetto sponsorizzato, secondo le specificazioni definite al successivo art. 4.

In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le parti concordano la definizione di specifica correlazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche del Comune e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell'immagine e/o del logo e/o del marchio della società, come di seguito specificate: (*inserimento del logo o del marchio e/o dell'immagine nella pensilina; attività istituzionale di forme di veicolazione pubblicitaria; comunicazione del logo e/o del marchio e/o dell'immagine della società nella carta intestata del Comune e nelle rassegne ...; oppure specificare iniziative*).

Art. 3 – Valore, durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva

I lavori oggetto di sponsorizzazione al% sono indicati nel quadro economico del progetto per un importo complessivo di euro

I lavori saranno finanziati *oppure* realizzati dalla società in possesso dei necessari requisiti di qualificazione *oppure* da soggetto qualificato individuato dalla società sono prodotti ad unico ed esclusivo fine della correlazione con l'iniziativa del Comune nelle quale vi è, in termini di rapporto di sponsorizzazione, correlazione tra un segno distintivo dello sponsor e l'immagine istituzionale del Comune, assumendosi questa come forma rilevante di veicolazione a fini pubblicitari dei segni distintivi dello sponsor.

I lavori sono sviluppati nel rispetto del progetto definitivo - esecutivo approvato dal Comune e sulla base delle indicazioni da questo rese in fase esecutiva in ordine alla realizzazione del progetto sotto

il profilo operativo, tecnico, tecnologico, prestazionale, nonché in base alle esigenze di concreto sviluppo dell'opera.

(In caso di sponsorizzazione tecnica)

La società esegue direttamente i lavori

oppure

i lavori vengono affidati dalla società a con sede in che è in possesso dei titoli per eseguire l'opera.

La società è tenuta, in relazione agli interventi prodotti a corrispettivo della sponsorizzazione, ad adempiere alle previsioni normative procedurali vigenti.

In ordine agli stessi essa dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal direttore dei lavori nominato dal Comune e da ogni altro soggetto previsto dalla normativa vigente in relazione al cantiere; ad adottare o far adottare al qualificato soggetto esecutore ogni necessaria misura di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La società è tenuta a mettere a disposizione del Comune tutti i materiali e gli strumenti necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

eventualmente

La società mette a disposizione del Comune anche materiali ulteriori, a titolo gratuito, qualificati come gadget e materiali pubblicitari, finalizzati a favorire la promozione d'immagine della società.

Il presente contratto ha durata determinata di intercorrente tra l'inizio lavori previsto per il e la conclusione dei lavori prevista per il (*possono essere indicate proroghe*).

Art. 4 - Obblighi dello sponsor

La società, al fine di incrementare la notorietà del proprio logo/del proprio marchio aziendale/della propria immagine tradotta si impegna a portare ad esecuzione i lavori individuati nel progetto verrà approvato dall'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula della sua presentazione.

In caso di sponsorizzazione finanziaria

L'importo indicato nell'offerta dovrà essere versato, in unica soluzione, contemporaneamente alla firma del contratto e comunque entro il termine del 15/06/2019, sul conto corrente della Tesoreria Comunale. Il corrispettivo economico è assoggettato ad IVA, se dovuta.

In caso di sponsorizzazione tecnica

I lavori dovranno essere conclusi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed eseguiti, come sopra specificato, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici, eventualmente mediante affidamento a soggetto terzo, purché abilitato.

Art. 5 - Attività specifiche del Comune relative all'esecuzione dei lavori effettuata a corrispettivo della sponsorizzazione

In caso di sponsorizzazione tecnica

Il Comune provvederà alla sorveglianza e vigilanza sulle opere oggetto di sponsorizzazione tecnica la cui esecuzione è a carico

della società direttamente attraverso proprio personale

oppure

tramite società terza
attraverso il proprio direttore dei lavori e/o personale di supporto (direttori operativi).

In caso di sponsorizzazione finanziaria

I lavori oggetto di sponsorizzazione finanziaria saranno eseguiti da soggetto abilitato appositamente incaricato dal Comune, il quale provvederà alla sorveglianza e vigilanza attraverso il proprio direttore dei lavori e/o personale di supporto (direttori operativi).

Il responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente contratto è il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico, Ing. Valter Bertozzi

Art. 6 - Prestazioni rese dallo sponsee in relazione alla sponsorizzazione

La sponsorizzazione consentirà allo sponsor i seguenti vantaggi:

- a) L'apposizione di una targhetta / banner con il nome della ditta sponsorizzatrice da collocare sulla struttura oggetto del presente avviso contratto.
- b) il ritorno d'immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/ragione/denominazione sociale – ditta – marchio – etc. nelle campagne informative promosse dall'Amministrazione per il progetto di sponsorizzazione. La veicolazione del logo dovrà riguardare esclusivamente il soggetto sponsorizzatore con divieto di effettuare pubblicità in conto terzi;
- c) la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione comunale, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
- d) la visibilità nelle eventuali conferenze stampa relative al progetto sponsorizzato;
- e) benefici fiscali previsti dalla legge.

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, il Comune, si impegna a:

- o inserire il marchio/logo o il segno distintivo comunque prescelto dalla società nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa;
- o rendere evidente la correlazione tra le attività rese dalla società per la realizzazione dell'iniziativa e la valenza pubblica dello stesso,
- o evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa il ruolo della Società come sponsor ufficiale;
- o riprodurre il logo/marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor nei materiali e nelle comunicazioni nelle iniziative promozionali relative all'iniziativa, con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;
- o eventualmente, rappresentare in apposita conferenza l'evento comunicativo rivolto agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo della società sponsor in relazione alla realizzazione dell'iniziativa;
- o associare ad ogni evento comunicativo inerente l'iniziativa l'immagine della società, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di sostenitore qualificato;

Il Comune si assume l'obbligo di operare al fine di favorire la piena realizzazione dell'iniziativa per la quale si ha sponsorizzazione in base al presente contratto. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'iniziativa, tali da renderla impossibile, il Comune provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione alla società al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.

Art. 7 - Valore della sponsorizzazione e modalità di versamento del corrispettivo

Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in € (in cifre e lettere).

Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo/marchio/immagine della società sponsor realizzate dal Comune.

Il valore della sponsorizzazione costituisce il riferimento per la resa di prestazioni, con esecuzione / finanziamento di lavori, a titolo di corrispettivo da parte dello sponsor allo sponsee, nei termini specificativi resi nei precedenti articoli.

Le prestazioni rese / gli importi versati come corrispettivo dalla società non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso sponsor inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune e la società provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni del Comune da rifondere alla società (oppure, non sono dovuti oneri monetari o di altro genere da parte del Comune).

Le operazioni sono soggette ad IVA secondo la disciplina dell'articolo 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio meglio decritti nel precedente articolo (cfr. Risoluzione del 11 luglio 2005 n. 88 dell'Agenzia delle Entrate ad Oggetto: "Istanza d'interpello, legge 27 luglio 2000, n. 212").

Il Comune e lo sponsor, provvederanno all'emissione di regolare fattura nei termini di 30 giorni dall'avvenuto adempimento con riferimento al valore del contratto e delle singole prestazioni rispettando gli obblighi in materia di tracciabilità, di cui alla legge n.136/2010.

Art. 8 - Riconoscimento di esclusiva allo sponsor

Il Comune riconosce alla società l'esclusiva generale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa, ed in tal senso si impegna a non associare alla stessa iniziativa alcun altro logo - salvo quelli di altri sponsor, nel caso di sponsorizzazione parziale - oltre il proprio. Nel materiale comunicativo/informativo il Comune può inserire anche elementi atti a far rilevare il ruolo di sponsor esclusivo della Società (salvo altri sponsor, nel caso di sponsorizzazione parziale).

Il Comune si impegna inoltre a trattare gli eventi comunicativi inerenti l'iniziativa separatamente da altre iniziative similari, al fine di non creare confusione d'immagine per lo sponsor.

Il Comune si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi ad altri progetti o attività, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di conflitto tra attività dei soggetti individuati come sponsor in tali contratti e la società con ruolo di sponsor in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

Art. 9 - Profili organizzativi inerenti lo sviluppo della sponsorizzazione

La società e il Comune individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad

operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

Art. 10 - Recesso dal contratto

Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dei lavori abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo di raccomandata con A.R. o PEC. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata. Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concorderanno un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto può essere risolto da entrambe le parti per motivate ragioni e con preavviso di almeno 30 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R. o PEC per inadempimenti gravi.

Costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

- *(nel caso di sponsorizzazione tecnica)* il mancato rispetto, nell'esecuzione dei lavori, della disciplina in materia di qualificazione delle ditte esecutrici dei lavori;
- il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte del Comune, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa;
- l'inottemperanza, da parte della società, alle indicazioni del Comune per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente articolo;
- l'inottemperanza, da parte dello sponsor, degli obblighi individuati nel presente contratto.

Costituisce, inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune, anche se sopravvenuta, a condurre ad effettiva realizzazione il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.

Costituisce, altresì causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune, oltre il mancato pagamento di oneri di natura stipendiale, previdenziale e/o assicurativa dello sponsor o del soggetto individuato per l'esecuzione dell'opera.

Resta inteso che prima della risoluzione deve essere istaurato un contraddittorio tra le parti.

Art. 12 - Rinvio a riferimenti generali

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia e a quella comunale.

In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

In relazione all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio al R.D. n. 929/1942 ed al Decreto Legislativo n. 480/1992 e s.m.i.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie e assicurazione

La società e il Comune operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro esclusivo di Parma.

Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.

nel caso di sponsorizzazione tecnica

Inoltre la società è dotata di polizza per responsabilità civile per danni causati al Comune e a terzi nel corso dei lavori.

Art. 14 - Pubblicità dell'affidamento

Lo Sponsor è consapevole che il Comune di Sorbolo Mezzani pubblicherà i dati riferiti all'affidamento sul proprio sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 15 - Spese contrattuali

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 16 - Disposizioni generali e finali

Ai sensi dell'articolo 21, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'articolo 32 quater del Codice Penale.

Art. 17 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Sorbolo Mezzani, quale titolare del trattamento dei dati forniti in ordine alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa lo sponsor, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia

di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che lo sponsor interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, lo sponsor ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa ed al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Sorbolo Mezzani con sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Piazza Libertà 1, località Sorbolo.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv.to Nadia Corà, Via San Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN). E-mail: consulenza@entionline.it, PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103.

Con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, lo sponsor viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, lo sponsor ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,

ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 18 - Disposizioni generali e finali

Ai sensi dell'articolo 21, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'articolo 32 quater del Codice Penale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune (*nome, cognome*)

Per la Società (*nome, cognome*)